

Sentenza della Corte costituzionale n. 19/2015

Materia: bilancio e finanza pubblica.

Parametri invocati: articoli 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Regione autonoma Sicilia.

Oggetto: articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012).

Esito: non fondatezza.

Con cinque distinti ricorsi la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Regione autonoma Sicilia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012). Tale norma detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire.

La Corte ha ritenuto opportuno riunire i ricorsi in relazione all'articolo 32, in quanto le censure fanno riferimento a parametri coincidenti. Nello specifico, la Corte, alla luce di quanto dedotto dalle parti, ritiene doveroso iniziare dall'esame congiunto dei commi 10 e 11 dell'articolo 32, circa i criteri e la quantificazione del concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria. Il primo comma ora citato, infatti, stabilisce il contenuto del contributo alla manovra da parte delle Regioni a statuto speciale. Essendo rimessa l'entità della compartecipazione di ogni ente al contributo ad un procedimento negoziale, da attivarsi tra lo Stato e le Regioni, il secondo comma descrive il procedimento per la definizione dell'accordo. Le censure proposte dalle Regioni e Province autonome si basano su tre argomentazioni: il fatto che il contributo sia stato stabilito in modo unilaterale senza un accordo preventivo con le stesse; l'inutilità dell'accordo stabilito dal comma 11, dato che le somme previste dalla tabella non sarebbero negoziabili ed, infine, l'assenza di criteri fissati preventivamente in sede di Conferenza permanente sui quali basare le ripartizioni stabilite dallo Stato. La Corte, con riferimento alla prima argomentazione, rileva che la determinazione in via unilaterale del contributo è frutto dell'anticipazione della presentazione e valutazione dei programmi di stabilità da parte degli Stati membri stabilita in sede europea da parte del regolamento (UE) n. 1175/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97, del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, cui è conseguita la modifica della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Tali misure, quindi, sono riconducibili direttamente all'articolo 11 e 117, primo comma, Cost, ossia in ragione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. Con riferimento alla seconda argomentazione, la Corte rileva che l'accordo

non sarebbe svuotato di significato, in quanto vi sarebbe un margine di negoziabilità tra le parti. La manovra di finanza pubblica, infatti, prende a riferimento il totale dei contributi delle autonomie speciali. Questi ultimi potrebbero, dunque, essere rimodulati a saldi invariati. Inoltre, assecondando una lettura costituzionalmente orientata della norma, avallata dalla prassi degli accordi stipulati tra Governo e autonomie speciali in materia, la Corte sottolinea come lo strumento dell'accordo serva a determinare i punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli europei, nonché evitare l'eccessiva compressione dell'autonomia finanziaria spettante alle Regioni. Il principio dell'accordo, dunque, rileva quale metodo mediante il quale conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con il vincolo europeo di concorso alla manovra di stabilità.

Con riferimento alla terza argomentazione, relativa all'assenza dei criteri prefissati in sede di Conferenza permanente per le ripartizioni, la Corte richiama l'articolo 14 del d.l. 78/2010, che completa il comma 10 dell'articolo 32 stabilendo il procedimento necessario per raggiungere criteri ed obiettivi condivisi. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni, risulta necessaria una normativa statale unilaterale provvisoria al fine di assicurare alla manovra di stabilità la sua naturale scadenza. Non essendo, ad oggi, raggiunta alcuna intesa, lo Stato ha dovuto far riferimento a criteri provvisori per ottemperare ai vincoli europei. Riguardo alle censure relative ai commi 10 e 11 dell'articolo 32 la Corte conclude che la determinazione unilaterale da parte dello Stato, in assenza di criteri condivisi con le autonomie speciali, è legittima in quanto assolve provvisoriamente all'onere di assicurare il raggiungimento, nei termini temporali previsti, degli obiettivi finanziari delle manovre di bilancio in attesa del perfezionarsi dell'intesa, mentre l'accordo bilaterale con ciascuna autonomia costituisce momento di ricognizione e di eventuale ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e l'ente territoriale. Secondo la Corte, le censure, quindi, risultano infondate.